



Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

Direzione Affari Giuridici

Prot. 0255 Comunicazione
Distribuzione
Sistemi Informativi
Legale
Servizi Generali

Roma, 14 Luglio 2011

ALLE IMPRESE ASSOCIATE

Tutela dei dati personali - Ruolo degli outsourcer che svolgono attività di marketing per conto di altre società

Per opportuna conoscenza, segnaliamo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della deliberazione 15 giugno 2011 (v. allegato), con la quale il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto in merito al trattamento di dati personali dei destinatari di iniziative di carattere commerciale - quali invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato, comunicazione commerciale - attuate in favore di un operatore commerciale da parte di un altro soggetto che agisce in nome o comunque per conto del primo in base a specifico mandato o accordo.

In particolare, il Garante, sulla base delle evidenze raccolte a seguito di indagini svolte presso diverse società che svolgono la propria attività di promozione commerciale attraverso outsourcer, ha evidenziato che gli outsourcer medesimi non possono essere qualificati autonomi titolari del trattamento dei dati personali in parola quando:

- i contatti a carattere promozionale sono effettuati in nome o comunque per conto e nell'interesse della società preponente dai predetti soggetti esterni, sulla base di un mandato, spesso con rappresentanza, per lo più nella forma del contratto di agenzia di cui all'art. 1742 c.c.;

- il mandato conferito vincola l'agente alla presentazione di offerte e alla conclusione di contratti del preponente, utilizzando inoltre la modulistica predisposta da quest'ultimo;
- agli agenti vengono fornite dettagliate istruzioni sulle finalità del trattamento dei dati personali necessari all'attività promozionale richiesta e sui mezzi da impiegare per tali finalità e vengono impartite specifiche indicazioni operative da seguire per lo svolgimento delle attività di marketing, aggiornate con riferimento alle nuove modalità connesse all'entrata in vigore del Registro pubblico delle opposizioni;
- gli agenti risultano contrattualmente tenuti anche al rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
- a seguito di interventi del Garante provocati da segnalazioni relative a contatti indesiderati delle imprese preponenti, queste ultime, con il dichiarato fine di evitare futuri, indesiderati contatti telefonici o via telefax nei confronti degli autori delle segnalazioni stesse, hanno provveduto ad inserire i relativi nominativi e le connesse utenze telefoniche all'interno di proprie black list a disposizione anche delle strutture esterne alla società, e cioè degli outsourcer.

Il Garante, quindi, dopo aver riepilogato le modalità operative del rapporto che si instaura tra le società e gli outsourcer-agenti, chiarisce che, effettuando il trattamento di dati personali nei termini su indicati, gli outsoucer non possono essere considerati quali titolari autonomi di esso, dal momento che alla titolarità formale non corrispondono i poteri previsti dal Codice per la configurazione e l'esercizio della titolarità di un trattamento, poteri che sono esclusivamente dei preponenti e tra i quali ricordiamo in particolare: impartire istruzioni e direttive vincolanti nei confronti degli outsourcer, sostanzialmente corrispondenti alle istruzioni che il titolare del trattamento deve impartire al responsabile, e svolgere funzioni di controllo rispetto all'operato degli outsourcer medesimi.

Tutto ciò premesso, affinché i trattamenti di dati personali in parola risultino conformi alla disciplina sulla privacy è necessario che gli outsourcer, i quali già concretamente operano - in via di fatto - nella specifica qualità di responsabili del trattamento, ricevano anche una espressa e formale designazione in tal senso.

Il Garante ha quindi disposto che tutti i preponenti, che sono titolari del trattamento e che si avvalgono di outsourcer per operazioni di promozione commerciale nel senso sopra precisato, procedano, entro 60 giorni dalla

pubblicazione del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 2 settembre 2011, a designare i soggetti terzi che agiscono in outsourcing per la promozione commerciale dei preponenti stessi responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4, comma 1, lett. g), e 29, commi 4 e 5, del Codice.

Distinti saluti.

Rif.: Direzione Affari Giuridici - Legislativo
dott. Stefano Barbarotto
tel. 06 32688531 fax: 06 91622591
stefano.barbarotto@ania.it

IL DIRETTORE
F. Nanni

Allegato

Delib. Garante Privacy 15.6.2011 (G.U. 4.7.2011, n. 153 s.g.)